



---

**1.2.01.01 (ris. mun. 4466 del 21.10.2014)**

28 ottobre 2014

## **Ordinanza municipale sull'orario flessibile**

### **Il Municipio di Mendrisio**

#### Richiamato

- L'art. 44 ROD; in particolare l'art. 44 cpv. 2 ROD,

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti l'orario flessibile dei collaboratori della Città di Mendrisio.

### **Art. 1 Scopo e applicazione**

L'orario di lavoro flessibile permette al dipendente di:

- fissare l'inizio e la fine della propria giornata lavorativa;
  - di fissare la durata della pausa di mezzogiorno;
- conformemente a quanto previsto dalla presente Ordinanza.

Sono preminenti le esigenze del servizio alla cittadinanza.

La presente Ordinanza è applicabile ai seguenti servizi:

- Amministrazione;
- Museo;
- Direzione scuole;
- personale d'ufficio: AIM, UTC, Polizia.

### **Art. 2 Principi generali**

Deve essere garantito il servizio alla cittadinanza durante l'orario d'apertura degli sportelli. Ogni ufficio deve pure garantire la presenza di un funzionario tra le ore 8.30 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 17.00.

### **Art. 3 Orario flessibile**

Il dipendente deve essere presente sul posto di lavoro:

- dalle 08.45 alle 11.45;
- dalle 14.00 alle 16.30.

Salvo diversa disposizione da parte del Segretario comunale, l'attività lavorativa non può prendere avvio prima delle ore 07.00 e non può concludersi oltre le ore 19.00.

La fascia oraria dei dipendenti dell'Ufficio giovani impegnati in attività di animazione per il Centro giovanile si conclude alle ore 20.00.

La pausa del mezzogiorno deve avere una durata minima di almeno 45 minuti.

### **Art. 4 Durata della settimana e della giornata lavorativa**

La settimana lavorativa è di 40 ore, suddivise in 8 ore giornaliere. In un giorno non possono essere effettuate più di 9 ore lavorative. In una settimana non devono essere cumulate più di 45 ore lavorative.

Il Segretario comunale può decidere altrimenti, a dipendenza delle esigenze del servizio.

### **Art. 5 Riporto mensile**

1. Il saldo (la differenza tra le ore prestate e quelle da effettuare) è determinato alla fine di ogni mese e riportato al mese successivo.  
Esso non deve essere superiore a +/- 12 ore.
2. Il saldo positivo superiore a 12 ore è automaticamente riportato a 12 ore all'inizio del mese successivo, senza indennità alcuna, fatta eccezione per i casi di ore straordinarie supplementari, autorizzate a norma del ROD.
3. Il saldo negativo superiore a 12 ore, non autorizzato, dà luogo a procedura disciplinare. In ogni caso, il saldo negativo deve essere recuperato nel corso del mese successivo.
4. Al termine del rapporto di lavoro il saldo deve essere uguale a zero.

### **Art. 6 Compenso di ore**

1. Le ore effettuate nella fascia di flessibilità possono essere compensate unicamente in tempo libero.
2. Il saldo positivo delle ore supplementari può essere estinto:
  - con il consenso del Segretario comunale o del rispettivo Capo-servizio, in un blocco unico di quattro ore al mese;
  - per quanto possibile, al di fuori della fascia di presenza obbligatoria.

## **Art. 7 Restrizioni**

La regolamentazione dell'orario flessibile può subire restrizioni totali o puntuali per:

- le esigenze del servizio, in particolare per garantire il servizio alla cittadinanza negli orari di sportello;
- in caso di abuso.

## **Art. 8 Abusi**

1. Sono considerati abusi:
  - l'eccedenza passiva superiore a 12 ore in un mese;
  - il mancato rispetto della pausa del mezzogiorno;
  - eventuali falsificazioni nel conteggio delle ore di presenza.
2. Eventuali abusi sono sanzionati con la revoca al dipendente responsabile della facoltà di usufruire dell'orario flessibile per una durata da uno a sei mesi. La sanzione è decisa dal Municipio.  
Sono riservati gli altri provvedimenti disciplinari previsti dal ROD.

## **Art. 9 Disposizioni finali**

Il Segretario comunale è competente per l'esecuzione della presente Ordinanza.  
Mensilmente il dipendente deve effettuare il conteggio delle ore presenza / assenza mediante il sistema di rilevamento in uso.

## **Art. 10 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2004.  
La modifica degli articoli 3 (Orario flessibile) e 9 (Disposizioni finali) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

**Il Municipio**

Adottata con risoluzione municipale n. 6261 del 13 gennaio 2004.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 16 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004.

Modifica articolo 3 (Orario flessibile) e articolo 9 (Disposizioni finali) adottate con risoluzione municipale n. 4466 del 21 ottobre 2014. Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 28 ottobre 2014 al 26 novembre 2014.